



Il ruolo del terzo settore nella costruzione delle politiche di salute



Regione Toscana

DIAMO I NUMERI.....

3132 ETS PRESENTI NELL'AREA FIORENTINA

21% IMPEGNATE NEL SETTORE «SOCIALE»

19% IMPEGNATE NEL SETTORE «SANITARIO»

44 ASSOCIAZIONI ADERENTI AL CdP della SDS FIRENZE

IL SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE IN TOSCANA

4a Tutela della salute

l.r. 75/2017

1

Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 75

Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18.12.2017)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 40/2005

Art. 2 Consiglio dei cittadini per la salute. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 40/2005

Art. 3 Comitato aziendale di partecipazione. Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 40/2005

Art. 4 Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 40/2005

Art. 5 Norme di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella l.r. 40/2005

Art. 6 Nomine. Modifiche all'articolo 143 bis della 40/2005

Art. 7 Norma finanziaria

Art. 8 Abrogazioni

Finalità

- *Affermare una cultura diffusa che consenta un'autentica collaborazione dei cittadini allo sviluppo dei servizi socio sanitari, in coerenza ai principi di equità, umanizzazione e appropriatezza*
- *Meglio comprendere i bisogni di salute ed articolare l'offerta affinché sia la più adeguata ad incontrarli*
- *Contribuire al processo di empowerment individuale e di comunità, per favorire corretti stili di vita ed un appropriato ricorso ai servizi*
- *Sviluppare un sistema di partecipazione integrato all'interno del SSR mediante la sinergia tra i livelli regionale, aziendale e di zona distretto in relazione e comunicazione biunivoca tra loro*

Un sistema di partecipazione: circolarità nella comunicazione e nelle azioni



Comitati di partecipazione di zona distretto

art. 4 L.R. 75/2017

FUNZIONI

Il comitato di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

- a) contribuisce alla definizione dei **bisogni di salute** della popolazione di riferimento;
- b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute di cui all'articolo 21;
- c) **monitora il rispetto delle garanzie** e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;
- d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;
- e) svolge **attività di monitoraggio ed esprime pareri sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti** e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;
- f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione;
- g) propone **iniziative per favorire corretti stili di vita** ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute.

Comitati di partecipazione di zona distretto

art. 4 L.R. 75/2017

COMPOSIZIONE

1. In ciascuna zona- distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, **purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c). Ogni associazione designa un proprio rappresentante .**
3. Nella zona- distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci.
4. Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato può operare a livello sovrazonale.